



LA COMUNICAZIONE GIURIDICA ALLA PROVA DELLA RETE EDITORIALE 10/2004

di

Pasquale Costanzo

(Professore ordinario di diritto costituzionale, Università di Genova)

13 maggio 2004

1. Una riflessione condotta poco meno di un lustro fa portava a constatare come “già attualmente la circolazione delle informazioni giuridiche informatizzate costituisca un complesso fenomeno di cui si stenta a cogliere con immediatezza le esatte dimensioni, ponendo svariati problemi giuridici sia dal punto di vista pubblicistico, sia da quello privatistico” (P. COSTANZO, *La circolazione dell'informazione giuridica digitalizzata: fenomenologia e profili problematici*, in *Dir. informat.* 1999, 582). Da allora la comunicazione giuridica in Rete non ha più cessato di crescere, rendendo ancora più urgente la soluzione dei problemi ai quali allora ci si riferiva.

Al proposito, avuto riguardo ai tre versanti classici della comunicazione giuridica, rilevano, tra l'altro, particolarmente:

I) le questioni attinenti al trattamento dei dati personali connesso con la *documentazione giurisprudenziale* a fronte di una platea incomparabilmente più vasta rispetto ai tradizionali canali d'informazione giuridica,

II) i timori per la tutela della proprietà intellettuale in quanto i testi *dottrinali*, non meno che per qualsiasi altro contenuto circolante in internet, sono assai vulnerabili sulla Rete, nonché

III) gli interrogativi sottesi alla diffusione del *materiale normativo* con riferimento alla sua attendibilità e alla sua eventuale efficacia nel mondo giuridico.

Peraltro, per quanto concerne il primo punto, l'art. 52 del cd. codice della *privacy* di cui al [d.lgs 30 giugno 2003, n. 196](#), ha in particolare sancito la liceità della diffusione per finalità d'informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di

comunicazione elettronica del contenuto parziale od integrale delle sentenze e di ogni altro provvedimento giurisdizionale nonché delle eventuali massime, inibendo la sola diffusione delle generalità e di altri dati personali identificativi nel caso in cui l'autorità emittente (compresi gli arbitri), in accoglimento di un'apposita istanza delle parti interessate, o anche d'ufficio in caso di pericolo per i diritti e la dignità delle stesse parti, abbia corredato il provvedimento di una specifica annotazione preclusiva; od anche in difetto di detta annotazione, tutte le volte che siano riguardati soggetti minori o parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Sul punto della proprietà intellettuale, è invece opportuno rilevare come la circostanza che la Rete abbia attratto specificamente l'attenzione del legislatore solo per quanto riguarda il *software* e la cd. multimedialità (audiovisivi, musica, ecc.), non significa per nulla che un testo letterario *on line* (in difetto di un'esplicita ed inequivoca rinuncia dell'autore) non sia provvisto almeno della medesima tutela accordata dalla [legge 22 aprile 1941 n. 633](#) ai testi su tradizionale supporto cartaceo. Né, d'altro canto, appare seriamente dubitabile che anche l'elaborazione dottrinale sia ricompresa nella cd. proprietà letteraria sia pure nella sua declinazione scientifica (si pensi, del resto, ai divieti e ai limiti imposti alla fotocopiatura).

Quanto ai materiali normativi, rilevata la non operatività, tipica della tradizione continentale, nei loro confronti del diritto d'autore (vige invece in Gran Bretagna e in determinate aree d'influenza il cd. [Crown](#) o [Parliamentary Copyright](#)) e salvo l'eventuale protezione loro indirettamente accordata mercé la tutela di una banca dati in ossequio alla [Direttiva 96/9/CE dell'11 marzo 1996](#) (attuata con [d.lgs. n. 169 del 1999](#)), si deve, nel perdurante vigore delle regole di pubblicazione proprie di ciascun atto, affermare l'inesistenza di qualsivoglia effetto in dipendenza della loro diffusione sulla Rete che non sia quello pur commendevole della loro più ampia conoscibilità. Restano tuttavia aperti i problemi circa l'affidabilità delle molteplici pagine *web* e delle stesse banche dati recanti tale genere di dati: problemi che, se per i privati possono mettere in campo forme di responsabilità quanto meno in relazione alla correttezza di un servizio offerto a pagamento e dietro stipula di un regolare contratto di somministrazione, per le amministrazioni pubbliche possono venire addirittura collegate all'assolvimento di precisi compiti istituzionali come esemplarmente identificati dalla [legge n. 150 del 2000](#) (illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;” *ex art. 1, comma 5, lettera a)*). In questa stessa ottica, non può allora nemmeno omettersi di citare il progetto [“NormeinRete”](#), il cui dichiarato obiettivo è quello di migliorare l'efficacia dei servizi di informazione normativa per i cittadini, offrendo

loro “un punto di accesso unitario” alla documentazione legislativa e giuridica pubblicata sul *web* dalle istituzioni pubbliche.

Si tratta peraltro di questioni che in questa sede possono solo essere accennate (grande attenzione richiederebbero inoltre le specifiche modalità tecniche offerte dal mondo *web* per la pubblicazione di contenuti di natura giuridica: si pensi alle già menzionate banche dati, alle tecniche di *linking* o di *framing*, ecc., o ancora gli aspetti di tutela dei dati personali legati alla consultazione di siti giuridici, la cui “tracciatura” potrebbe rischiosamente concorrere a ricostruire la personalità del consultante), intendendosi invece qui richiamare l’attenzione su aspetti della comunicazione internettiana che gravitano nella “dimensione sociologica” degli operatori giuridici (anche se non mancherà qualche profilo di natura legale, esemplarmente quello del valore a fini concorsuali della diffusione in internet dei contributi scientifici).

2. Un semplice dato può a questo punto utilmente introdurre all’osservazione di siffatta dimensione. Nel momento in cui si scrive un superficiale riscontro offre un panorama di non meno di un centinaio di siti in lingua italiana che propongono materiali e aggiornamenti periodici su tematiche giuridiche dove primeggiano - è vero - quelle maggiormente collegate alla quotidianità (condomini, infortunistica, fiscalità, ecc.), ma dove non mancano pubblicazioni di tono “elevato” dedicate a tematiche più sofisticate (come la filosofia del diritto o la criminologia forense): segno questo della metabolizzazione della Rete come uno strumento non banale ed anzi di una progressiva acculturazione tecnologica indotta dalla consapevolezza delle potenzialità diffusive (non assolutamente prevedibili fino a quale decennio fa) di internet. Da questo punto di vista, può inoltre apprezzarsi l’acquisita capacità di destreggiarsi tra ormai collaudati moduli informativi tra cui quello della vera e propria rivista telematica e quella del portale (sia consentito al riguardo il rinvio a P. COSTANZO, *L’informazione*, Bari, Laterza, 2004), inteso quest’ultimo come la via di accesso ad una molteplicità di servizi e di fonti informative.

Va da sé che le informazioni reperibili non sono tutte del medesimo valore, andandosi dal dato per così dire grezzo a dati con valore aggiunto quali una glossa, un commento critico o la risposta ad uno specifico quesito. In dipendenza poi di quest’ultimo fattore, occorre dire che sulla Rete la “gratuità” non è sempre la regola ed anzi più le questioni risultano “calde” (esemplarmente come fare la manutenzione dei propri punti sulla patente di guida), più è facile che la comunicazione esiga un qualche corrispettivo.

Considerata tuttavia la sede che ospita queste pagine, l’attenzione va opportunamente focalizzata sulla comunicazione giuridica che più da vicino interessa i suoi specifici

destinatari ossia quella che si designa usualmente come la comunità scientifica a cui può accostarsi anche quella vasta *audience* di operatori delle istituzioni che (il condizionale è d'obbligo) dovrebbe essere in qualche modo interessata al dibattito dottrinale in corso.

Su gran parte di questo tipo di comunicazione insiste peraltro anche la non meno rilevante schiera degli operatori giuridici professionali interessata particolarmente all'informazione legislativa e giurisprudenziale. In quest'ambito, deve segnalarsi il positivo *trend* che ha visto negli ultimi anni le più diverse autorità pubbliche conquistare uno specifico spazio informativo sulla Rete a cominciare dalle stesse assemblee legislative dello Stato i cui portali vanno certamente considerati di grande pregio per completezza e tempestività dell'informazione. Analogamente può discorrersi di qualche portale regionale e locale anche se l'attenzione verso la comunicazione giuridica conosce in questa dimensione misure estremamente variabili, laddove se mai la tendenza sembra essersi orientata (del resto assai opportunamente) verso il potenziamento delle cd. reti civiche o città digitali in cui risultano centrali l'elemento del servizio e - si auspica sempre più (e più convintamente) - l'elemento latamente partecipativo (cfr. P. COSTANZO, *La democrazia elettronica (note minime sulla cd. e-democracy)*, in *Dir. informat.*, 2003, 465). In tale tipo di informazione rientra anche quella diffusa dalla presidenza del consiglio e dalle varie amministrazioni centrali dello Stato (rileva al proposito particolarmente l'art. 18 della [legge n. 229 del 2003](#) per cui la presidenza del consiglio può pubblicare su sito telematico notizie relative ad iniziative normative del governo, disegni di legge di particolare rilevanza, atti legislativi e regolamentari in vigore nonché massimari elaborati da organi di giurisdizione). L'informazione legislativa trova poi il suo logico coronamento nell'erogazione (da qualche tempo parzialmente gratuita) degli atti normativi pubblicati sulla [Gazzetta Ufficiale](#) diffusa in tutte le serie delle sue due parti.

Ma è sul fronte giurisprudenziale che è forse possibile apprezzare meglio la ricchezza e la potenzialità della comunicazione giuridica in Rete. Anche in questo settore, accanto ai numerosi siti privati, gratuiti e a pagamento, che pubblicano, non raramente con un opportuno corredo di neretti e massime secondo la miglior tradizione delle riviste cartacee (ma è nota anche l'articolazione dell'offerta di simili prodotti nell'editoria elettronica *offline*) le decisioni delle diverse autorità giurisdizionali, troviamo anche pagine *web* allestite in via ufficiale (non sempre completamente gratuite) da queste stesse autorità. Nel settore è del resto noto il ruolo d'avanguardia anche a livello mondiale della nostra [Corte di Cassazione](#), a cui possono affiancarsi le iniziative degli organi della giustizia amministrativa disciplinate specificamente dall'art. 19 della già menzionata [l. n. 229 del 1993](#) (per cui i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili mediante

pubblicazione in internet così come le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, sia pure con l'osservanza della normativa in materia di tutela dei dati personali). Non mancano poi pagine curate dai singoli uffici giudiziari, molte delle quali di buona fattura e di data abbastanza risalente come pionieristicamente quelle edite sul *web* dal [tribunale di Cassino](#).

Tuttavia questo eterogeneo materiale rischierebbe di restare allo stato magmatico se non fosse possibile incanalarlo avvalendosi di appositi strumenti di ricerca dato che è nella natura della Rete che l'informazione non giunga ai suoi fruitori attraverso la semplice pressione di un pulsante, ma solo grazie ad un impegno attivo, consapevole e metodologicamente attrezzato dell'utente (di qui anche il discreto successo dei vari manuali di diseguale valore intesi a fornire le nozioni necessarie per la ricerca giuridica in internet). Se in generale a questo scopo risultano massimamente preziosi i vari motori di ricerca, non mancano [motori specializzati nel reperimento](#) delle risorse giuridiche italiane e internazionali. Notevolmente redditizi, soprattutto se si è cultori di un qualche specifico settore, possono ancora rivelarsi l'iscrizione ad apposite *newsletter* di aggiornamento o il ricorso alla tecnica "*push*", che, come suggerisce la parola stessa, "spinge" le informazioni nell'elaboratore dell'utente senza bisogno di un suo specifico impulso (dopo, s'intende, una richiesta iniziale).

3. Dove tuttavia elettivamente la comunicazione giuridica e la Rete s'incontrano suscitando l'attenzione, talvolta anche perplessa del mondo accademico (esemplarmente L. PEGORARO, [Internet e il diritto costituzionale: aspetti attuali di un conflitto strisciante](#)), è senz'altro il campo della letteratura giuridica. Qui per vero, a differenza della legislazione e della giurisprudenza, la dottrina non ha potuto granché sperimentare quell'importante viatico all'utilizzo delle nuove tecnologie costituito dall'editoria elettronica *offline* (se si eccettua qualche *rara avis* costituita dalla replica della pubblicazione in supporto ottico allegato al tradizionale volume cartaceo).

E' poi mancata in Italia quella poderosa spinta che esemplarmente nei *campus* statunitensi, verosimilmente a ragione della maggiore e più precoce dimestichezza con le reti informatiche, ha prodotto innumerevoli pagine *web* recanti contributi di docenti e discenti sulle problematiche giuridiche del momento. Si tratta forse di un'occasione perduta (o ancora da cogliere?) per ricreare intorno alle Facoltà giuridiche degli Atenei quelle comunità di studio un tempo aggregatesi intorno ai vari Annali di Facoltà oggi però in pratica pressoché scomparsi.

Fortunatamente non mancano altri centri di aggregazione quali si riscontrano *a latere* di diffuse riviste giuridiche cartacee o in connessione con l'entrata sul *web* delle associazioni dei docenti di una stessa materia o di materie affini o ancora iniziative autonome di gruppi di cultori delle discipline giuridiche più o meno collegati al mondo universitario.

L'importanza di simili (ancora poche peraltro) presenze in internet è data in primo luogo dalle virtuose ricadute che il carattere planetario della Rete può avere per la conoscenza delle singole realtà ordinamentali e la possibilità di scambi culturali senza confini e senza la necessità di alcun tipo d'intermediazione (quanto mai opportune nell'allargato contesto dell'Unione Europea). A chi scrive è capitato d'essere contattato da studenti e colleghi stranieri incuriositi dagli interessi di studio o d'essere invitato a partecipare a manifestazioni a carattere giuridico da enti pubblici o privati di cui prima non aveva neanche sospettato l'esistenza. E' appena il caso di sottolineare che simili frequentazioni della Rete sono tanto più profittevoli quanto più si possiedano adeguati strumenti linguistici, la cui sola mancanza (e non - come invece può credersi - la naturale territorialità di un ordinamento, che invece sempre suscita curiosità e interesse) costituisce l'ostacolo maggiore all'interscambio ad ogni livello.

4. Ma tornando a considerare più da vicino gli aspetti della comunicazione giuridica qui in discussione, è indubbio che le sue particolari caratteristiche richiedano un certo grado di attenzione. Ciò che in tesi non dovrebbe costituire un ostacolo per soggetti appartenenti ad una categoria che assume il gusto della scoperta e della speculazione quasi a suoi connotati identificativi.

Non mi riferisco tanto a quelle poche nozioni tecniche necessarie per accedere ed utilizzare la Rete (qualche maggior impegno potrebbe richiedere se mai la padronanza del linguaggio *web* necessario per la pubblicazione: ma ci si può sempre far aiutare...), quanto invece al superamento di d'inveterate abitudini e condizionamenti mentali.

Su questa tematica ha da tempo magistralmente portato la sua attenzione un brillante studioso americano, Bernard J. Hibbits, in uno scritto il cui titolo è già rivelatore del pensiero del suo autore: [Yesterday Once More: Skeptics, Scribes and the Demise of Law Reviews](#) (*"Oggi come ieri. Scettici, scribi e la fine delle riviste giuridiche"* traduzione it di L. Bascietto e F. Brugaletta in F. BRUGALETTA e F.M. LANDOLFI, cur., *Il Diritto nel Cyberspazio*, Napoli, 1999, 11).

In estrema sintesi, l'autore, dopo aver indicato in modo suggestivo le similitudini che apparenterebbero l'attuale fase contrassegnata dall'imporsi delle nuove tecnologie anche nel

campo delle pubblicazioni giuridiche con quella che vide la tecnica di stampa sostituire progressivamente il lavoro degli amanuensi (con ripercussioni culturali e sociologiche estremamente ampie), esamina in maniera dettagliata le obiezioni mosse (soprattutto dai colleghi universitari) al fenomeno della comunicazione giuridica effettuata tramite le riviste telematiche.

Tenuto però conto soprattutto del diverso ambiente accademico al quale fa riferimento Bernard J. Hibbits, mi limiterei a segnalare tre ordini di problemi collegati:

- a) alla *qualità* dei contributi giuridici in linea,
- b) alla loro *volatilità* e/o *instabilità* (con implicazioni anche sulla tecnica di citazione), nonché
- c) al *valore legale* della pubblicazione in Rete.

Con riferimento all'aspetto *sub a)*, è innegabile che internet consentendo l' "autopubblicazione" da parte dei singoli autori dei loro contributi, tenda ad eliminare completamente i "filtri" di carattere accademico ed editoriale, che da sempre caratterizzano la tradizione accademica (non solo di casa nostra), costituiti (ma si tratta di un elenco meramente esemplificativo) dal *placet* all'inserimento in una collana, dall'accesso al finanziamento per la stampa o dall'*imprimatur* di maestri e responsabili. Occorre peraltro ammettere che, se pure v'è stato un tempo in cui un tale sistema di filtri ha funzionato, scoraggiando la pubblicazione di scritti privi delle necessarie caratteristiche di qualità, non sembra che almeno attualmente, per ben noti concorrenti fattori di ordine diverso, si possa seriamente affermare che le pubblicazioni giuridiche rispondano tutte (o in prevalenza) a criteri rigorosi di *originalità* (chi non è al corrente di clamorosi episodi di plagio? quanta produzione assolutamente banale e mediocre è indotta dalle scadenze concorsuali di ogni tipo?), di *reale e generale interesse* (proliferano gli studi di nicchia: si possono scrivere trattati sul biglietto di cancelleria), o più semplicemente di *correttezza linguistica e pertinenza dei riferimenti culturali* (l'onda lunga dello sfascio della scuola media superiore incomincia a lambire anche la letteratura giuridica).

Se non si ritiene eccessivamente pessimista tale quadro, è conseguente concludere che l'autopubblicazione in internet non potrà costituire un peggiorativo di una situazione già abbondantemente in atto, mentre comunque il vero filtro sarà costituito – come sempre – dal meccanismo *a posteriori* del giudizio del pubblico degli esperti e degli operatori giuridici in genere.

Più seria parrebbe quindi l'obiezione *sub b)*, in quanto il supporto cartaceo e le tradizionali tecniche di reperimento e conservazione (acquisto del volume, biblioteche di vario tipo, ecc.)

sembrerebbero meglio garantire nel tempo sia la disponibilità sia la stabilità (al di là delle emende apportate in successive edizioni) dello scritto giuridico.

E' quest'ultima una considerazione difficilmente contestabile (se non nella sua assolutezza: anche la carta è un prodotto deperibile e quante sono le opere ormai introvabili o disponibili solo da parte di pochi fortunati?) in quanto le caratteristiche della Rete e del suo peculiare linguaggio non paiono propizie a assicurare sul fatto che uno scritto sarà sempre presente ad un certo indirizzo telematico o comunque altrove nel mondo *web* (per queste stesse motivazioni è giocoforza ragionare anche di un'ipertestualità precaria). Inoltre i testi pubblicati sono particolarmente fragili rispetto alla possibilità di continui mutamenti e aggiornamenti (per tacere delle ipotesi di alterazione indipendente dalla volontà del loro autore).

Si tratta di aspetti d'indubbia delicatezza percepibili già al livello (assolutamente non trascurabile) delle citazioni *web* quali si ritrovano ormai anche in contributi autorevoli (per non parlare della loro disseminazione nelle tesi di laurea!), laddove la precauzione di corredare la citazione con la data di consultazione dell'indirizzo telematico, se certamente evidenzia grande scrupolo, non mette però al riparo dai problemi prima accennati.

La soluzione – credo – non può essere che di tipo istituzionale o paraistituzionale, potendosi basare sia su iniziative pubbliche (penso ad una nuova funzione delle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze e del Ministero della Giustizia), sia su iniziative adottate dalle varie associazioni di categoria in ambito accademico di cui si diceva più sopra, mentre un ruolo di particolare rilievo dovrebbe riconoscersi alle riviste telematiche che vantino una testata registrata ai sensi della legge sulla stampa e offrano pertanto particolari garanzie a cominciare dall'esistenza di un direttore responsabile. A tutti questi soggetti spetterebbe dunque l'organizzazione e la manutenzione degli archivi *online* dei contributi dottrinali (selezionati? perché no?), a loro volta digitalmente sottoscritti a fini di autenticazione con marcatura temporale dall'autore e dal responsabile dell'archivio e conservati in condizione di sicurezza in appositi server al cui indirizzo fare riferimento per la consultazione della letteratura giuridica in internet. Pubblicazioni di aggiornamento, preferibilmente su base annuale, su supporto ottico e/o cartaceo anche solo di repertori contribuirebbero inoltre a stabilizzare il sistema (ma non ci nascondiamo che anche così l'utilizzo del *linking* all'interno dei testi così archiviati dovrebbe essere parsimonioso ed oculato).

Resta in questa sommaria e sintetica disamina (di cui ben si conoscono le inevitabili lacune) l'aspetto problematico *sub c)*. Com'è ampiamente noto, il regime della pubblicazione degli stampati è disciplinato nel nostro sistema dall'art. 1 del d. lgs. lgt. 31 agosto 1945, n. 660

(consegna di quattro esemplari della pubblicazione alla Prefettura e di un esemplare alla Procura della Repubblica). Forse più trascurata (*et pour cause!*) è l'interpretazione fornita in giurisprudenza del più comprensivo concetto di pubblicazione scientifica valida ai fini concorsuali, basata cioè sull'ulteriore requisito della pubblicazione da parte di un editore, considerato all'evidenza come il soggetto più adatto ad assicurare almeno potenzialmente la generale accessibilità all'opera: esattamente l'opposto delle cd. provvisorie private! (da ultimo [Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22 aprile 2004, n. 2364](#)).

Se l'idea di fondo che sorregge tale interpretazione pare ineccepibile (per gli elementi sia sistematici sia teleologici che la sorreggono), invece sul perdurante collegamento biunivoco ed esclusivo tra pubblicazione e tradizionale strumento editoriale ci sembra lecito nutrire perplessità, nel momento in cui è lo stesso ordinamento ad accordare piena fiducia ai fini diffusivi presso il grande pubblico alle reti telematiche (se ne sono fatti esempi più sopra ed altri potrebbero farsi anche nell'ambito del diritto amministrativo). Perplessità corroborate anche dall'introduzione della nozione di "prodotto editoriale" da parte della [legge 7 marzo 2001, n. 62](#), come quello realizzato indifferentemente su supporto cartaceo o su supporto informatico, quest'ultimo destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, e quindi anche su un sito internet.

In questa prospettiva evolutiva, non dovrebbero dunque nutrirsi dubbi circa l'idoneità di una pubblicazione internetiana ad essere esibita come titolo concorsuale sol che fossero però risolti i problemi menzionati *sub b)*, nell'accennato senso della stabile accessibilità alla pubblicazione telematica.

Ma ciò è quanto basta perché per il momento il giudizio sia sospeso nell'attesa di ulteriori sviluppi e auspicabilmente di un intervento innovativo e chiarificatore a livello delle regole da applicare.